

Vado Ligure, lì 4 ottobre 2022

## SOMMARIO

<b>SEZIONE I – NEWS</b>	<b>2</b>
<b>A. NORMATIVA</b>	<b>2</b>
A.1. IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTA	2
A.1.1) Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali ed industriali	2
A.1.2) Decreto Aiuti-ter)	3
A.1.3) Riduzione Irpef e addizionali per Polizia e Forze Armate	4
A.2. VARIE	4
A.2.1) Definizione delle controversie pendenti in Cassazione e disposizioni sul processo tributario	4
A.2.2) Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di società ed enti pubblici	5
<b>B. PRASSI</b>	<b>5</b>
B.1. I.V.A.	5
B.1.1) Subappalti e subcontratti nel settore navale ed aerospaziale	5
B.1.2) Attività di bonifica	6
B.1.3) Prestazioni sanitarie	7
B.1.4) Attività di formazione esente e prestazioni accessorie	7
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	8
B.2.1) Regime impatriati per i lavoratori autonomi	8
B.2.2) Tassazione separata	8
B.2.3) Restituzione indebiti	9
B.2.4) Rimborsi spese dedotte in anni precedenti a lavoratori autonomi	9
B.3. VARIE	10
B.3.1) Decreto Trasparenza in materia di informativa al personale	10
<b>C. GIURISPRUDENZA</b>	<b>10</b>
C.1. VARIE	10
C.1.1) Irap Enti Pubblici	10
<b>SEZIONE II – FOCUS</b>	<b>11</b>

# SEZIONE I – NEWS

## A. NORMATIVA

### A.1. IRPEF – Sostituti d'imposta

#### **A.1.1) Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali ed industriali**

Convertito in legge il D.L. 115/22, di cui si era data notizia nella circolare del mese di agosto.

Oltre ad una serie di misure in materia di crediti d'imposta, accise e di iva in relazione a energia elettrica, gas naturale e carburanti, la legge di conversione conferma anche le interessanti novità in relazione al lavoro dipendente ed ai redditi assimilati

Art. 12 : misure a sostegno del welfare aziendale: Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00;

Art. 20: incremento dello sgravio contributivo 0,80%: Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 compresi, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

Art. 22: bonus 200 euro: L'indennità di cui all'articolo 31 del D.L. 50/221 è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché' interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.

Intervenendo sull'articolo 32 del D.L. 50/22, ed in particolare sul comma 11, viene estesa la possibilità di richiedere l'indennità, secondo le regole vigenti per le co.co.co., anche ai dottorandi ed agli assegnisti di ricerca

**[\(Legge 21 settembre 2022 n. 142 – G.U. n. 221 del 21-09-2022\).](#)** 

### **A.1.2) Decreto Aiuti-ter)**

Pubblicato in Gazzetta il decreto che contiene ulteriori misure per fronteggiare la crisi, sia per le persone fisiche che per le imprese e per l'attuazione del PNRR..

Art. 1 : credito d'imposta energia: concesso alle imprese un ulteriore credito d'imposta per i mesi di ottobre e novembre 2022 in relazione all'incremento dei costi per energia elettrica e gas naturale; la possibilità di fruire del credito, prima limitata alle casistiche dei contatori con potenza superiore a 16,5 Kw, è ora concessa anche nel caso di potenza pari o superiore a 4,5 Kw;

Art. 8: enti del terzo settore ed enti religiosi: Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo:

Art. 18: indennità una tantum ai lavoratori dipendenti: Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 dello stesso D.L. 144, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 e cioè pensione o reddito di cittadinanza nel nucleo.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato dal datore di lavoro attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

Art. 19: indennità una tantum a pensionati, co.co.co. e dottorandi: Analogamente a quanto accaduto con l'indennità di 200 euro di luglio, la nuova indennità di 150 è corrisposta dall'Inps ai titolari di trattamenti pensionistici, ma viene abbassata a 20.000 euro la soglia di reddito imponibile 2021 oltre la quale l'indennità non spetta.

Analogamente, il comma 11, prevede l'abbassamento della soglia per co.co.co. e dottorandi. Infatti il comma dispone che l'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo

2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dello stesso art. 19. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;

Art. 25: nuove misure in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: si segnala in particolare l'introduzione dell'art. 1-bis (Nuovo housing universitario) nel corpo della legge 14/11/2000 n. 338

[\(Decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 – G.U. n. 223 del 23-09-2022\).](#) 

### **A.1.3) Riduzione Irpef e addizionali per Polizia e Forze Armate**

Pubblicato in Gazzetta il DPCM che dispone una riduzione della pressione fiscali sulle retribuzioni accessorie del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate per il periodo d'imposta 2022. In particolare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491 euro. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

[\(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 – G.U. n. 228 del 29-09-2022\).](#) 

## **A.2. Varie**

### **A.2.1) Definizione delle controversie pendenti in Cassazione e disposizioni sul processo tributario**

Pubblicata in Gazzetta la legge che ridefinisce talune disposizioni in materia di processo e di giudici tributari e prevede una definizione agevolata delle controversie pendenti nanti la Corte di Cassazione. Tra le novità, si segnalano:

- muta la denominazione delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado che ora assumono il nome, rispettivamente, di Corte di Giustizia tributaria di primo grado e Corte di Giustizia tributaria di secondo grado;
- per i nuovi ricorsi, notificati a partire dal 16/9/22, il giudice tributario può ammettere la prova testimoniale;
- per i nuovi ricorsi, le spese di giudizio vengono maggiorate del 50% per la parte che rifiuta una proposta di conciliazione e ottiene meno di quanto previsto nella proposta stessa;
- dal 1/1/23, per i nuovi ricorsi, le controversie fino a 3.000 euro, in primo grado, sono trattate dal un giudice monocratico;
- dal 1/9/23, nei giudizi con ricorso notificato a partire da tale data, si tengono da remoto tutte le udienze monocratiche e sospensive; nei giudizi di primo e secondo grado, sempre con ricorsi notificati dal 1/9/23, anche le altre udienze si tengono da remoto se lo chiedono tutte le parti;
- è possibile la definizione agevolata di alcuni giudizi pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Per l'effettiva presentazione della domanda e il pagamento di

quanto dovuto occorrerà tuttavia attendere uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate.

**[\(Legge 31 agosto 2022, n. 130 – G.U. n. 204 del 01-09-2022\).](#)** 

### **A.2.2) Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di società ed enti pubblici**

Il regolamento ha la finalità di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2, che di seguito si sintetizzano:

- a) gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- b) le società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- c) gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i loro enti strumentali in forma societaria.

I compensi sono definiti sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi. A tal fine, gli enti sono ordinati in cinque classi dimensionali, come individuate dalla tabella A, di cui all'allegato 1 del regolamento. L'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indici economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale. I valori dei predetti indici sono determinati con riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate negli ultimi tre bilanci approvati; a ciascun indice viene attribuito, secondo il corrispondente valore di riferimento, un coefficiente come indicato dalla tabella B di cui all'allegato 1. La somma dei coefficienti attribuiti determina l'appartenenza dell'ente alla rispettiva classe dimensionale.

**[\(Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, n. 143 – G.U. n. 222 del 22-09-2022\).](#)** 

## **B. PRASSI**

### **B.1.I.V.A.**

#### **B.1.1) Subappalti e subcontratti nel settore navale ed aerospaziale**

Nei servizi di demolizione il regime di non imponibilità dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera e) del Dpr 633/1972 può trovare applicazione esclusivamente in relazione ai servizi – acquistati dal soggetto esecutore dell'intervento presso terzi – che siano specificamente diretti alla realizzazione di una determinata fase del progetto di demolizione della nave. Si tratta peraltro di un principio generalizzato, applicabile anche

nel settore aerospaziale, relativo alle disposizioni di cui alla predetta lettera e) del Dpr 633/72

Dovranno invece essere assoggettati a Iva i servizi acquisiti presso terzi che, alla stregua di un qualsivoglia altro fattore produttivo, devono essere coordinati con altri per giungere alla realizzazione di una fase dell'operazione di rimozione/demolizione. È l'interpretazione fornita dall'Agenzia con la risposta a interpello 449/2022, pubblicata in relazione a un complesso intervento di rimozione e demolizione di relitto navale.

Nel caso oggetto di interpello la società Alfa, soggetto affidatario dell'intervento, per l'esecuzione dello stesso si sarebbe avvalsa di subappaltatori e subcontraenti. L'attività commissionata ai subappaltatori avrebbe riguardato un'intera fase dell'opera, eseguita mediante utilizzo di personale e mezzi del subappaltatore, quali a titolo esemplificativo la messa in sicurezza del relitto, il taglio di parti dello stesso, attività svolte in immersione da sommozzatori esperti. L'attività svolta dai subcontraenti avrebbe avuto ad oggetto, invece, singoli servizi, quali ad esempio il servizio di vigilanza ovvero il noleggio dei container.

Dopo aver richiamato le risoluzioni 356560/1986, 161/2003 e 37/E/2010, emanate con riguardo ai servizi di costruzione e manutenzione navale, e tenuto conto in particolare del chiarimento che «l'agevolazione in parola ha ... carattere meramente oggettivo» e non pone limitazioni in merito alla forma contrattuale, l'Agenzia conferma che beneficiano del regime di non imponibilità Iva (sempreché ricorrano i presupposti richiesti per l'applicazione di tale regime, tra cui l'alto mare) non solo le operazioni principali (la demolizione delle navi) ma anche tutti quegli interventi necessari, come mezzo a fine, alla loro realizzazione, alla condizione che siano specificamente diretti alla realizzazione di una determinata fase del progetto di demolizione della nave (come nel caso dei subappaltatori di servizi di demolizione).

Quanto ai servizi acquisiti presso terzi subcontraenti che «si presentino come singole operazioni che, alla stregua di un qualsivoglia altro fattore produttivo, devono essere coordinate con altre per giungere alla realizzazione di una fase dell'operazione di rimozione/demolizione», l'Agenzia conclude siano da assoggettare a imposta secondo le regole ordinarie.

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 449 del 9 settembre 2022](#)).** 

### **B.1.2) Attività di bonifica**

L'attività prodromica al progetto di bonifica beneficia dell'aliquota Iva agevolata del 10% anche se contenuta solo nell'accordo di programma e non nel contratto. La risposta a interpello 445/2022 chiarisce il trattamento Iva da applicare ai servizi funzionalmente collegati alla successiva fase di bonifica di un terreno, la quale è soggetta ad aliquota ridotta.

Nel caso esaminato, sebbene l'attività prodromica non fosse espressamente menzionata nel progetto approvato dal ministero della Transizione ecologica, veniva comunque approvato dalla Regione con l'accordo di programma.

Questo, secondo la risposta delle Entrate, può dirsi sufficiente a ricondurre l'attività prodromica alla bonifica nell'ambito della complessiva realizzazione dell'opera, beneficiando, pertanto, al pari di quest'ultima, dell'aliquota Iva del 10 per cento.

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 445 del 9 settembre 2022](#)).** 

### **B.1.3) Prestazioni sanitarie**

La risposta dell’Agenzia, molto articolata, fornisce una interessante rassegna in tema di prestazioni sanitarie ai fini dell’applicazione della norma di esenzione di cui all’art. 10 n. 18) nonché in ordine al principio di accessorietà di cui all’art. 12 del Dpr 633/72. In particolare, occorre rimarcare come anche le attività funzionalmente connesse sotto il profilo tecnico-organizzativo alla prestazione medico-sanitaria resa dal laboratorio di analisi tramite professionisti abilitati, sia assoggettabile al medesimo regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 452 del 9 settembre 2022](#)). 

### **B.1.4) Attività di formazione esente e prestazioni accessorie**

L’Agenzia conferma preliminarmente che l'applicabilità del regime di esenzione è subordinata alla circostanza che le prestazioni rese dall'Istante siano territorialmente rilevanti in Italia in base al combinato disposto degli articoli 7-ter, comma 1, e 7-quinquies, comma 1, lett. a) del Decreto IVA.

In tale contesto, ricorda che i servizi relativi alle attività educative e quelli accessori alle stesse rilevano nel territorio in cui sono materialmente eseguite quando sono rese a privati consumatori o soggetti ad essi equiparati (B2C). Se sono invece effettuate a favore di soggetti passivi IVA (B2B), perde rilevanza il luogo in cui il servizio è materialmente eseguito dal prestatore e torna applicabile il principio generale di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del Decreto IVA, che fa dipendere la territorialità IVA della prestazione di servizi dallo Stato in cui committente è stabilito ai fini IVA.

Per quanto riguarda le prestazioni accessorie alla formazione rese da un soggetto terzo nell’ipotesi in cui esse siano territoriali in Italia, l’Agenzia non condivide la tesi della Società che, invocando il principio di accessorietà ex articolo 7-quinquies del Decreto IVA, vorrebbe subordinare il riconoscimento in Italia del regime di esenzione all'eventuale esenzione IVA che lo Stato estero accorda all'ente ospitante in base ai presupposti ivi previsti e non a quelli vigenti nel nostro ordinamento. Al riguardo, l’Agenzia ricorda di aver già chiarito che il regime di esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA concerne il rapporto tra l'ente di formazione, in possesso dei necessari requisiti, e i propri discenti, e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori nei confronti dello stesso ente (risposta alla consulenza giuridica n. 6 del 2021). Inoltre fermo restando che la normativa unionale lascia al legislatore nazionale la disciplina del c.d. "riconoscimento", questo requisito soggettivo non può essere mutuato in automatico dal committente estero, rilevando solo quello accordato dalle competenti autorità italiane. La ratio del regime in commento è di concedere l'esenzione esclusivamente a quei soggetti che lo Stato "riconosce" perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l'idoneità professionale dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi caratteristiche simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico. A tale proposito osserva che nella legislazione unionale rilevante (articolo 132, par. 1, lettera i) della Direttiva IVA e regolamento di esecuzione UE n. 282/2011) non è previsto un meccanismo di "mutuo

riconoscimento" concesso da uno Stato membro nei confronti dei restanti Stati membri.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 469 del 23 settembre 2022](#)). ↗

## **B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta**

### **B.2.1) Regime impatriati per i lavoratori autonomi**

L'opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati. Ne consegue che, nel caso in cui l'Istante, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel mese di aprile 2022, dovesse optare in relazione all'annualità in corso per il "regime forfetario", negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2023 al 2026) non potrà fruire del diverso regime di cui all'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 460 del 20 settembre 2022](#)). ↗

### **B.2.2) Tassazione separata**

La casistica ampia ed articolata affrontata nella risposta riguarda una situazione in cui il Contratto Integrativo è stato siglato nel 2021 ed ha riguardato emolumenti riferiti agli anni 2020 e 2021, con erogazione delle indennità previste dal CCI nel 2022.

In tale contesto, l'Agenzia ha operato una serie di distinguo, legati ai diversi istituti contrattuali.

Con riferimento ai compensi relativi allo svolgimento di particolari compiti e funzioni ed alle indennità di Posizioni Organizzative che sono riconosciuti a tantum o su base mensile, relativi agli anni 2020 e 2021, l'Agenzia ritiene che gli stessi siano da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, dal momento che saranno corrisposti in un periodo d'imposta successivo (2022) rispetto a quello di maturazione (2020 e 2021), in esecuzione del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 25 ottobre 2021, ovvero per una causa giuridica sopravvenuta.

Al contrario, per le somme costituenti "compensi incentivanti la produttività" la tassazione separata potrà applicarsi solo alle retribuzioni accessorie relative all'anno 2020, essendo il contratto sottoscritto in data 25 ottobre 2021 (anno successivo a quello di maturazione). Con riferimento, invece, alle retribuzioni accessorie del 2021, la sottoscrizione del contratto nel medesimo anno di riferimento non può costituire una causa giuridica "sopravvenuta" che comporta la tassazione separata. Dette retribuzioni accessorie, infatti, sono dovute in base alle previsioni contrattuali, a seguito della valutazione dei risultati nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato, che comporta, di conseguenza, l'erogazione nel periodo d'imposta successivo, con assoggettamento a tassazione nella misura ordinaria.

Nel medesimo interpello si chiedeva poi in relazione alle somme corrisposte dall'Istante nel 2019 ed erroneamente assoggettate a tassazione corrente. L'Agenzia risponde che, qualora ricorrano i presupposti per la tassazione separata anziché quella ordinaria, le somme erroneamente assoggettate a tassazione ordinaria in tale anno

dall'Istante possono essere restituite al lordo delle ritenute operate e successivamente erogate nuovamente con applicazione del regime di tassazione separata. Ai fini certificativi, nella CU che l'Istante dovrà rilasciare per il periodo d'imposta 2022, troverà evidenziazione la somma restituita, quale onere deducibile e, nell'apposita sezione della tassazione separata, la somma erogata relativa al 2018.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 468 del 22 settembre 2022](#)). 

### **B.2.3) Restituzione indebiti**

Il problema riguarda l'individuazione della decorrenza delle regole introdotte con l'art. 150 del D.L. 34/20.

L'Agenzia ricorda preliminarmente che, con circolare n. 8/E del 2021, è stato chiarito che la disposizione che prevede la possibilità di restituire le somme al netto delle ritenute Irpef non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020:

- il contribuente ha già restituito l'indebito al "lordo";
- per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al "lordo", salvo diverso successivo accordo tra le parti;
- sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al "lordo" delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

Viene poi considerato il fatto che potrebbero verificarsi dei casi in cui alla data del 31 dicembre 2019, a seguito di sentenza definitiva o di accordo, la restituzione sia stabilita al netto; in tal caso è stato chiarito che il sostituto d'imposta può fruire del credito d'imposta, in relazione alle restituzioni avvenute dal 1° gennaio 2020.

A fronte dei quesiti, l'Agenzia ritiene che, se il provvedimento amministrativo origina da una sentenza passata in giudicato antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 150 (ossia al 19 maggio 2020), la restituzione deve essere fatta al lordo anche nel caso in cui avvenga successivamente al 1° gennaio 2020, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

Nel caso di assenza di contenziosi giuridici ed in presenza di comunicazioni unilaterali della Cassa istante, inviate alla controparte per richiedere la restituzione delle somme non spettanti, ritiene che, ai fini dell'applicazione della nuova norma in commento, tale comunicazione possa o meno rilevare solo al momento in cui tali atti assumono valenza esecutiva definitiva in capo al destinatario, che non potrà più opporsi ai medesimi.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 470 del 26 settembre 2022](#)). 

### **B.2.4) Rimborsi spese dedotte in anni precedenti a lavoratori autonomi**

Il tema riguarda la rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente; il caso specifico deriva dal rimborso di parte dei canoni di locazione dello studio, a seguito di una procedura di mediazione che ha rideterminato i canoni.

L'Agenzia richiama la risoluzione 13 ottobre 2010, n. 106/E. Per quanto di interesse in questa sede, tale documento di prassi chiarisce che " costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili ". Il medesimo documento

precisa, inoltre, che per "ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973". Nel caso specifico non vi è il problema della ritenuta, ma i rimborsi hanno natura di componenti positivi di reddito.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 482 del 28 settembre 2022](#)). ↗

### **B.3. Varie**

#### **B.3.1) Decreto Trasparenza in materia di informativa al personale**

Il Ministero del lavoro ha emanato una circolare interpretativa del D.Lgs. 104/22, circolare che va ad aggiungersi a quella dell'Ispettorato del Lavoro, la n. 4 del 10 agosto scorso.

(Ministero del Lavoro – [Circolare n. 19 del 20 settembre 2022](#)). ↗

## **C. GIURISPRUDENZA**

### **C.1. VARIE**

#### **C.1.1) Irap Enti Pubblici**

Le somme pagate da una pubblica amministrazione, a titolo di arretrato di lavoro dipendente, maturate in anni antecedenti il 1998 non concorrono alla determinazione della base imponibile retributiva ai fini Irap, poiché sono riferite a un periodo in cui l'imposta non era stata ancora istituita.

Nella vicenda contenziosa esaminata dalla Corte, si era in presenza di una Università che aveva pagato nel corso degli anni 2001 e 2008 delle differenze retributive ai lettori in lingua straniera dovute all'esito di sentenze. Tali differenze erano tuttavia riferite a compensi maturati in annualità precedenti il '98, che è il primo anno di applicazione dell'Irap. L'Università aveva in un primo tempo versato l'imposta conteggiando anche i suddetti compensi, salvo poi chiedere il rimborso. La Cassazione ha accolto le tesi dell'ente, osservando che, sebbene l'imponibile sia determinato con il criterio di cassa, ai fini della tassazione occorre la sussistenza del presupposto d'imposta, che è lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata. E nel caso di specie, all'epoca delle prestazioni lavorative oggetto di richiesta di arretrati, tale presupposto non poteva sussistere, non essendo stato istituito il tributo. Si tratta, a ben vedere, di principio di diritto applicabile in una molteplicità di casi del settore pubblico.

La sentenza affronta anche il tema dei termini per la richiesta di rimborso e conferma che, poiché la consapevolezza del versamento indebito era già ravvisabile al momento del versamento dell'acconto, i 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso decorrono da questa data e non dal saldo.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 27432 depositata il 20 settembre 2022). ↗

## **SEZIONE II – FOCUS**

### **Le nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche**

Dal 1° ottobre 2022 sarà operativa la nuova versione delle specifiche tecniche per il tracciato della fattura elettronica ordinaria e semplificata.

Le principali novità interessano due versanti principali:

- l'aggiornamento di alcuni codici di controllo, correlati essenzialmente alle figure degli operatori economici coinvolti nelle operazioni documentate;
- il blocco informativo contenente gli altri dati gestionali il quale, sebbene facoltativo nella compilazione, contiene tuttavia elementi necessari per rispondere a determinate previsioni normative.

Inoltre, si è proceduto a introdurre un nuovo tipo documento, TD28, per certificare gli acquisti da operatori sanmarinesi, con ricavi dichiarati nell'anno solare precedente per un importo inferiore a 100mila euro, i quali abbiano documentato l'operazione, esponendo l'Iva, con fattura cartacea perché esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Gli adeguamenti al tracciato evidenziano complessivamente una sempre maggiore accuratezza nelle informazioni da esporre in sede di compilazione della fattura elettronica SdI, agevolando nella sostanza la corretta documentazione dall'origine delle operazioni pena il mancato superamento dei controlli.

## Criticità

Permane, con le nuove specifiche, il controllo sulle autofatture emesse a fronte di reverse charge interno ed esterno.

Un primo tipo di controllo non dà alcun tipo di problema; si tratta del fatto che, quando il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento>, il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente: i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario; lo SdI segnala codice errore 00471.

Può invece generare problematiche applicative sul TD19 il **codice errore 00473**: i valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente italiano. Ciò è assolutamente corretto dal punto di vista della normativa sostanziale, ma si può scontrare con prassi diffuse da parte di soggetti comunitari non stabiliti ma solo identificati in Italia, soggetti che hanno un identificativo Iva italiano caratterizzato dalla presenza del numero 9 nelle posizioni dalla quartultima alla penultima. Tali soggetti, possono venderci beni che si trovano già in Italia, emettendo fattura in regime di reverse charge ma utilizzando (erroneamente) l'identificativo Iva italiano anziché quello della casa madre. A fronte di ciò, l'autofattura con TD19 potrà essere emessa solo indicando il codice della casa madre e non quello (italiano) dell'emittente la fattura.

### Codici errore

Una assoluta novità riguarda l'introduzione del nuovo controllo con codice 476, il quale verifica che nella indicazione dell'identificativo Paese dell'emittente e del destinatario della fattura non sia presente, contemporaneamente, un valore diverso da IT.

Un'interessante conseguenza operativa deriva poi dalla lettura combinata dei rinnovati codici 471 e 472: le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite di beni senza rivalsa, documentate con il TD27, così come quelle per splafonamento dell'esportatore abituale con il TD21, non potranno riportare in fattura un cedente diverso dal cessionario.

Allo stesso tempo, gli altri tipi documento compreso quello utilizzato per la fattura ordinaria TD01, e con esclusione dei TD22 e TD23 relativi alle estrazioni di beni da deposito con e senza versamento dell'imposta, non ammetteranno l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario.

Per l'effetto autoconsumo e splafonamenti dovranno essere necessariamente documentati con i previsti tipi documento, non potendo più essere utilizzato anche il "generico" tipo documento fattura TD01, pena lo scarto della fornitura.

La richiamata esclusione dei TD22 e TD23 dalla operatività del controllo circa la coincidenza di cedente e cessionario costituisce un elemento di assoluto valore: la sua applicazione avrebbe in questi casi determinato, ad esempio, la necessità di emettere,

a fronte di una unica estrazione, tante fatture correlate alle originarie introduzioni in deposito da parte dei diversi fornitori.

Infine, una precisazione è stata introdotta con riguardo al codice 401: l'indicazione di una aliquota Iva diversa da zero e con presenza dell'elemento «natura» non è mai ammessa se non nel caso delle operazioni in reverse charge interno, per le quali l'acquirente abbia deciso, in via facoltativa, di inviare il flusso integrativo a SdI utilizzando il tipo documento TD16.

### **«AltriDatiGestionali»**

Con la finalità di completare la rappresentazione delle operazioni di estrazioni dal deposito Iva, riportando in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell'operazione, nel blocco informativo «altridatigestionali» andrà valorizzato con la stringa «Nell'Anno» se l'estrazione avviene nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito; «AnniPreced» in caso contrario.

Inoltre, per le operazioni correlate a documenti assicurativi o bancari ovvero emessi da soggetti operanti nel terzo settore le quali, pur formalmente soggette a imposta di bollo, non devono esserlo per disposizione normativa, oltre a valorizzare con le stringhe previste (NB1, NB2 e NB3) andrà anche riportata in fattura l'informazione dell'avvenuto versamento con modello F24, in sede di liquidazione periodica Iva, dell'imposta a debito indicando «F24».